



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la Circoscrizione del Tribunale di Pisa

**COMMISSIONE DI STUDIO
ENTI NON PROFIT, COOPERATIVE E CONSORZI**

L'ADEGUAMENTO STATUTARIO EX D.LGS 36/21

PER ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ

SPORTIVE DILETTANTISTICHE:

ASPETTI OPERATIVI

Con l'entrata in vigore della "Riforma dello Sport", le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) sono chiamate ad **adeguare entro il prossimo 31 dicembre i propri statuti** ai nuovi requisiti dettati dal *Decreto Legislativo n. 36/2021*.

Gli adeguamenti statuari dovranno riguardare i seguenti punti:

- **oggetto sociale** che deve necessariamente prevedere "l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica".

Nota bene: se la ASD è dotata anche della qualifica di Ente del Terzo Settore (ad es. è una APS), il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica non è richiesto. Ne consegue che l'ASD con la doppia qualifica può esercitare più attività in via principale, ulteriori rispetto a quella di organizzazione e gestione di attività sportiva dilettantistica e sempre che esse siano riconducibili nei settori d'interesse generale dell'art. 5 del D.Lgs 117/17 (Codice del Terzo Settore).

- **assenza di fini di lucro** e cioè il divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, che dovranno pertanto essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio sociale.

Nota bene: per le ipotesi di distribuzione "indiretta" di utili si richiamano i casi elencati all'articolo 3, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. 112/2017.

- **possibilità di svolgere attività diverse da quelle principali** a condizione che esse abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali. Le attività diverse potranno definirsi "secondarie" secondo criteri e limiti che verranno stabiliti da apposito decreto ministeriale ad oggi ancora non emanato.

Nota bene: i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti, nonché alla gestione di impianti e strutture sportive, NON sono considerati ai fini del computo dei limiti che saranno definiti dal citato decreto ministeriale pur costituendo comunque "attività diverse" da prevedere all'interno dello statuto.

- **divieto per gli amministratori di asd e ssd di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche** nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.
- (eventualmente, e solo **per le SSD**) previsione della possibilità di **distribuire parzialmente gli utili e rimborsare al socio la quota di capitale** in caso di fuoriuscita dalla compagine sociale

Nota bene: una simile previsione comporterebbe per la SSD la perdita dei benefici fiscali (quali, ad esempio, la decommercializzazione dei corrispettivi per i corsi sportivi) stante la mancanza di una norma di coordinamento tra l'art. 8 del D.Lgs. 36/2021 e gli artt. 148 del TUIR e 4 del DPR 633/1972.

- (eventualmente) **diritto di voto ai minori**

Nota bene: trattasi di una modifica statutaria non obbligatoria ex D.Lgs 36/2021, ma opportuna a seguito di recenti sentenze della Cassazione in tema di voto per i soci minorenni da esprimersi tramite chi esercita la responsabilità genitoriale.

IMPORTANTE: si consiglia di contattare la Federazione ovvero l'Ente di Promozione Sportiva affiliante al fine di farsi inviare il fac simile dello statuto adeguato alle nuove disposizioni normative.

Si fa presente che:

- Il **mancato adeguamento statutario** entro il termine massimo del **31.12.2023** comporta la **cancellazione** d'ufficio dell'associazione dal Registro Nazionale delle Attività Sportive (RAS).
- l'adeguamento statutario è **esente da imposta di bollo** per le associazioni già iscritte al RAS;
- l'adeguamento statutario è **esente anche da imposta di registro** se la registrazione alla Agenzia delle Entrate è effettuata entro il 31.12.2023.

Nota bene: la registrazione alla Agenzia delle Entrate dopo il 31.12.2023 implica il pagamento dell'imposta di registro in misura di € 200,00, rimanendo inalterata l'esenzione da imposta di bollo.

Documentazione da presentare all'Agenzia delle Entrate

per la registrazione dell'adeguamento statutario:

- a) **duplice copia firmata in originale** del **verbale dell'assemblea straordinaria** (verificare le maggioranze nel vecchio statuto) con all'o.d.g. l' "**esame ed approvazione delle modifiche statutarie ai sensi del D.Lgs 36/2021**";
- b) **duplice copia firmata in originale in ogni pagina** dello **statuto adeguato**;

- c) **modello 69** firmato dal legale rappresentante;
- d) copia **documento d'identità del legale rappresentante**;
- e) copia **certificato di iscrizione al RAS** del sodalizio.

Pisa, 03 Novembre 2023

La Commissione di studio
Enti non profit, cooperative e consorzi